



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 319 del 2014, proposto da:
Lino Zordan, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto De Maio, con domicilio
eletto presso Luigi Carponi Schittar in Venezia-Mestre, via Filiasi, 57;

contro

Comune di Soave in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Marco Mase', con domicilio eletto presso Paolo Maria Chersevani in
Venezia-Mestre, piazza Ferretto, 4;

nei confronti di

Franco Zordan, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Comin Chiaramonti,
Riccardo Franco, Antonio Sartori, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in
Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;

per l'annullamento

del provvedimento di permesso di costruire n. 17/13 del 25/9/2013 del Comune
di Soave (VR) con il quale il sig. Zordan Franco veniva autorizzato a svolgere

opere di ristrutturazione nell'unità ad uso civile abitativo sita in Soave, Via Molino si Sopra n. 29, censita al C.T. di detto Comune al Fg. 22, Mapp. 353 Sub 1 - 4.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Soave e di Franco Zordan;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorso va dichiarato irricevibile per tardività della sua proposizione ai sensi dell'art. 35 comma 1 lett. a) del c.p.a. in quanto notificato oltre i termini di cui all'art. 41 del c.p.a. .

Per costante giurisprudenza, il termine per impugnare un permesso di costruire decorre dalla data in cui si renda palese ed oggettivamente apprezzabile la lesione del bene della vita protetto, la qual cosa si verifica quando sia percepibile dal controinteressato la concreta entità del manufatto e la sua incidenza effettiva sulla propria posizione giuridica (Cons. Stato, sez. IV, 5 gennaio 2011, n. 18; Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2010, n. 8705; Cons. Stato, sez. V, 18 settembre 1998, n. 1310; 30 marzo 1998 n. 381 e 14 gennaio 1991, n. 11; sez. VI, 10 giugno 2003, n. 3265; sez. VI, 14 marzo 2002, n. 1533; Cons. Stato, sez. V, 3 marzo 2004, n. 1022; T.A.R. Napoli Campania sez. VII, 22 febbraio 2012, n. 885; T.A.R. Perugia Umbria sez. I, 02 febbraio 2012, n. 34).

Ulteriori pronunce (si veda ad esempio Consiglio di Stato Sez. IV, 13 Giugno 2011, n. 3583) hanno avuto modo di precisare come la nozione di “piena conoscenza...non postula necessariamente la conoscenza di tutti gli elementi,

essendo sufficiente quella degli elementi essenziali quindi, l'autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo e il suo effetto lesivo”.

Sempre per un altrettanto costante orientamento giurisprudenziale si è, inoltre, affermata la non utilizzabilità dello strumento dell'accesso agli atti al fine di far decorrere il termine di impugnativa di cui agli artt. 29 e 41 e, ciò, nella parte in cui si è sancito che ..” la piena conoscenza del provvedimento causativo...non può ritenersi operante oltre ogni limite temporale ed in base ad elementi puramente esteriori, formali o estemporanei, quali ad esempio, atti d'iniziativa di parte (richieste d'accesso, istanze segnalazioni, ecc) con la conseguenza inaccettabile che l'attività dell'Amministrazione e le iniziative dei controinteressati restano soggette indefinitivamente o per tempi dilatati alla possibilità di impugnazione anche quando l'interessato non si renda parte diligente nel far valere la pretesa entro i limiti temporali assicurategli dalla legge (Consiglio di Stato 05 Marzo 2010 n. 1298)”.

I principi sopra ricordati affermano come la “piena” conoscenza di un provvedimento lesivo non sia necessaria, così come non è necessario che esso sia conosciuto nella sua integralità e cioè in tutti i suoi elementi.

E' al contrario sufficiente la concreta percezione di quelli essenziali, posto che la successiva completa cognizione di tutti gli aspetti del provvedimento può consentire la proposizione di motivi aggiunti (Cons. St., sez. IV, 9 novembre 2005 n. 6261; Cons. St., sez. IV, 31 gennaio 2006 n. 341).

Nel caso di specie, dagli elementi risultanti dalla documentazione in atti, è possibile desumere come detta “effettiva consapevolezza”, sia della lesione che degli elementi essenziali del provvedimento autorizzatorio, sia stata acquisita in un momento decisamente anteriore alla data effettiva di proposizione del ricorso.

Va infatti considerato che:

a) il permesso di costruire impugnato è stato rilasciato il 25 settembre 2013;

b) con nota al prot. comunale n. 13594 del 03.10.13, il ricorrente Zordan Lino lamentava al Comune quanto segue: *“con riferimento ai lavori di ristrutturazione dell'appartamento sottostante di proprietà del sig. Zordan Franco, ritengo che non siano consentiti gli interventi che interessano l'aspetto esteriore dell' edificio (apertura di porte e chiusura di finestre) senza il consenso dei condomini ”*, comunicando altresì che *"il suddetto Zordan Franco ha iniziato i lavori da oltre una settimana e che, da quanto è dato vedere, si presume vengano modificati gli attuali prospetti esterni del fabbricato, come si evince da documentazione fotografica allegata"*. Infatti, nella foto allegata dal ricorrente alla nota del 3 ottobre 2013 si notano proprio i lavori di ampliamento della finestra in porta e quelli di apertura delle nuove porte di cui all'odierno ricorso (foto allegata al doc. n. 13 del resistente Zordan Franco);

c) dalle fotografie nn. 5, 6 e 20 depositate da Zordan Franco si vede che contestualmente all'inizio dei lavori era stato regolarmente affisso sulla facciata esterna dell'edificio il cartello di cantiere, dal quale il ricorrente poteva desumere gli elementi essenziali, identificativi del permesso di costruire, presumibilmente ivi indicati trattandosi di adempimento di legge.

In definitiva - a prescindere dalla data in cui il ricorrente, attraverso l'esercizio del diritto di accesso, ha avuto completa cognizione degli atti inerenti la pratica di permesso di costruire - già dal complesso degli elementi sopra elencati risulta evidente come Zordan Lino abbia acquisito la conoscenza, sia degli elementi essenziali del permesso di costruire, sia della presunta lesività dello stesso (in relazione ai medesimi profili oggi evidenziati), in un periodo di tempo antecedente di circa 4 mesi alla proposizione del presente ricorso, la cui notifica risale al 12 febbraio 2014.

Sulla base delle sopra esposte considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività della sua proposizione.

I rilievi pregiudiziali così rilevati consentono di prescindere dall'esame nel merito dei motivi addotti dalla parte ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile;

condanna il ricorrente a rimborsare alle parti resistenti costituite le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 per ciascuna di esse, oltre oneri accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Referendario

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)